

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

### LEGGE REGIONALE 22 settembre 2017, n. 32

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilita', nonche' ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

(GU n.14 del 14-4-2018)

#### Capo I Finalita'

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 31 al Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 settembre 2017 della Regione Friuli-Venezia Giulia)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:  
(Omissis).

Art. 1  
Finalita'

1. Al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilita' regionale secondo criteri di efficienza, efficacia, contenimento della spesa e semplificazione, la Regione con la presente legge disciplina il riordino e la razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilita', a seguito dell'acquisizione delle funzioni in materia di viabilita' provinciale e delle attivita' connesse ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

#### Capo II Funzioni e attivita' in materia di viabilita'

Art. 2

Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, esercita le funzioni in materia di viabilita' provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 26/2014, tramite la Societa' in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, di seguito denominata Societa', cui conferisce le attivita' connesse.

2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' conferite alla Societa' ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante convenzione tra la Regione e la Societa' stessa.

3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e delle restanti funzioni in materia di viabilita' provinciale trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, il Titolo IV della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia

di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'); in tal senso, dal 1° gennaio 2018, la viabilita' provinciale si intende ricompresa nell'ambito della viabilita' regionale.

#### Art. 3

Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi

1. I beni patrimoniali, gia' delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, possono essere trasferiti in proprieta' alla Societa' per lo svolgimento delle attivita' conferite ai sensi dell'art. 2; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della Societa' medesima.

2. I beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 26/2014, sono conferiti alla Societa', in regime di concessione d'uso, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Le risorse finanziarie e i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti la viabilita' provinciale trasferiti alla Regione ai sensi degli articoli 35 e 61 della legge regionale n. 26/2014, nonche' quelli maturati e non esauriti nel periodo tra il 1° luglio 2016 e il 31 dicembre 2017, sono conferiti alla Societa' a decorrere dal 1° gennaio 2018. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilita' provinciale relativi a fatti o eventi anteriori al 1° gennaio 2018.

#### Art. 4

Disposizioni in materia di personale

1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilita' provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' trasferito alla Societa' a decorrere dal 1° gennaio 2023; il trasferimento puo' avvenire, a domanda del personale interessato, anche con una decorrenza anteriore, concordata dal personale medesimo con la Societa', a partire dall'1 gennaio 2018. Al personale trasferito e' applicato il Contratto collettivo di lavoro vigente presso la Societa'. Al fine di assicurare, nelle more del trasferimento, la continuita' nello svolgimento delle attivita' conferite, il personale di cui al primo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, e' messo a disposizione della Societa', previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al personale messo a disposizione continua ad applicarsi lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.

2. In relazione al comma 1, la Societa', fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unita' pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1.

3. La Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, procede alla costituzione di una dotazione organica separata a esaurimento, corrispondente ai posti del personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, che verra' progressivamente ridotta contestualmente al trasferimento o al rientro dalla messa a disposizione del personale stesso ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

4. La Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, trasferisce al bilancio della Societa' con la legge regionale di stabilita' risorse corrispondenti al trattamento economico riferito alle unita' di personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del comma 1 e non piu' in servizio alla data del 31 dicembre 2017; la Regione trasferisce, altresì, progressivamente al bilancio della Societa',

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2023, mediante le leggi regionali di stabilita' e di assestamento del bilancio, le risorse corrispondenti al trattamento economico delle unita' di personale trasferite alla Societa' o ad altra amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate dal servizio. La Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni in materia di viabilita' di cui all'art. 34 della legge regionale n. 26/2014 e i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1, trasferisce al bilancio della Societa', per le finalita' di cui al comma 8, ulteriori risorse corrispondenti all'80 per cento del trattamento economico medio delle unita' di personale rientranti nei suddetti piani di ricognizione e non trasferiti con i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1.

5. Il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1 puo' partecipare, per tutta la durata del periodo della messa a disposizione, alle procedure di mobilita' attivate dagli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a procedure di mobilita' intercompartimentale; nel caso degli enti locali del Comparto unico l'acquisizione di detto personale mediante la mobilita' avviene a valere sui budget assunzionali previsti dalla vigente normativa. In caso di mobilita' di comparto non e' richiesto il nulla osta; il trasferimento del personale non puo' avvenire prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla comunicazione dell'amministrazione ricevente, fatta salva la possibilita' per l'Amministrazione regionale e l'amministrazione di destinazione, sentita la Societa', di concordare un termine diverso anche inferiore.

6. La Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, prima di procedere alle assunzioni di personale non dirigente previste dai singoli piani dei fabbisogni occupazionali, avvia interPELLI interni riservati al personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, in possesso della categoria e profilo professionale dei posti da ricoprire, nel limite massimo del 15 per cento del contingente di posti destinati a tale copertura, con arrotondamento all'unita' superiore. Il rientro dalla messa a disposizione avviene a valere sui budget assunzionali. La Giunta regionale definisce preventivamente i criteri per individuare il personale avente titolo al rientro nel caso in cui vi sia un numero di domande di rientro dalla messa a disposizione superiore al numero dei posti disponibili ai sensi del primo periodo.

7. Al fine di consentire la piena operativita' della Societa', la medesima puo' procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi del comma 4, primo periodo e per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale, per la sostituzione di quello trasferito in mobilita' presso altra amministrazione ai sensi del comma 5, rientrato dalla messa a disposizione ai sensi del comma 6 o cessato dal servizio al 31 dicembre 2017 o nel corso del periodo di messa a disposizione mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilita' di cui all'art. 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a Societa' di capitali), lo scorrimento di proprie graduatorie di selezioni ad evidenza pubblica in corso di validita' o l'indizione di nuove selezioni ad evidenza pubblica.

8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attivita', la Societa' puo' procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in

vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalita' amministrativo contabile.

9. In caso di reinternalizzazione delle attivita' conferite ai sensi dell'art. 2 da parte della Regione, la medesima, prima di effettuare nuove assunzioni di personale, procede al riassorbimento delle unita' di personale trasferite alla Societa', ai sensi del comma 1, previa ridefinizione delle dotazioni organiche della Regione e della Societa' e con contestuale corrispondente riduzione delle risorse trasferite.

### Capo III Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

#### Art. 5

Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 23/2007

1. Al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d bis) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali;»;

b) alla lettera e) le parole «determinazione per le strade regionali» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione per la viabilita' regionale, come definita dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32,»;

c) alla lettera g) le parole «Province e» sono soppresse.

#### Art. 6

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 23/2007

1. All'art. 61 della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' abrogato;

b) al comma 3 le parole «Le Province e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti:«I Comuni».

#### Art. 7

Modifica all'art. 62 della legge regionale n. 23/2007

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 23/2007 e' abrogata.

#### Art. 8

Modifica all'art. 62-bis della legge regionale n. 23/2007

1. Il comma 2 dell'art. 62-bis della legge regionale n. 23/2007 e' abrogato.

#### Art. 9

Modifica all'art. 62-ter della legge regionale n. 23/2007

1. Al comma 1 dell'art. 62-ter della legge regionale n. 23/2007 le parole «, o delle Province» sono soppresse.

#### Art. 10

Modifiche all'art. 62-quater della legge regionale n. 23/2007

1. All'art. 62-quater della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Passaggi di proprieta' fra Regione e Comuni)»;

b) al comma 2 le parole «trasferiti alla Provincia o al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale».

#### Art. 11

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 23/2007

1. All'art. 63 della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «e successive modifiche,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' sulla viabilita' regionale come definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2017»;

b) al comma 5 dopo le parole «e successive modifiche,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' sulla viabilita' regionale come definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2017»;

c) al comma 6 dopo le parole «decreto legislativo n. 111/2004» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' sulla viabilita' regionale come definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2017».

### Capo IV

#### Norme finanziarie e contabili ed entrata in vigore

#### Art. 12

Norme finanziarie e contabili

1. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3, la Giunta regionale individua i capitoli, le quote di stanziamento, le prenotazioni e gli impegni afferenti alle funzioni in materia di viabilita' provinciale, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 26/2014.

2. Con proprio decreto il Ragioniere generale e' autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alle deliberazioni di cui al comma 1, in particolare:

a) storna lo stanziamento dai capitoli di spesa individuati dalle deliberazioni citate ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse alla Societa';

b) se necessario, istituisce gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse alla Societa', nel rispetto dell'originaria programmazione di spesa;

c) modifica d'ufficio le prenotazioni e gli impegni individuati dalle deliberazioni citate, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse alla Societa', variandone il beneficiario e le relative codifiche;

d) revoca gli atti di liquidazione relativi a ruoli di spesa fissa imputati agli impegni di cui alla lettera c), dispone la chiusura dei ruoli medesimi nonche' la loro riapertura a favore della Societa'.

3. Per le finalita' previste dall'art. 4 e' autorizzata la spesa complessiva di 1.402.183,56 euro suddivisa in ragione di 236.156,62 euro per l'anno 2017 e di 583.013,47 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede

come segue:

a) mediante storno di complessivi 1.295.693,29 euro suddivisi in ragione di 217.796,23 euro per l'anno 2017 e di 538.948,53 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) mediante storno di complessivi 106.490,27 euro suddivisi in ragione di 18.360,39 euro per l'anno 2017 e di 44.064,94 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

#### Art. 13

Modifiche alla tabella Q relativa all'art. 12 della legge regionale n. 31/2017

1. Nella tabella Q, allegata all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parte relativa all'elenco degli interventi ammessi a finanziamento dell'Unione del Noncello e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) la parte relativa all'elenco degli interventi ammessi a finanziamento dell'Unione del Gemonese e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

c) il totale Intesa 2017 e' modificato da 13.582.715 euro a 13.577.400 euro.

#### Art. 14

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Per le finalita' previste dall'art. 53 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), e' autorizzata la spesa di 420.315 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 420.315 euro, per l'anno 2017, suddivisi per ciascuna Missione, Programma e Titolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato:

a) per 108.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

b) per 57.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

c) per 15.000 euro dalla Missione n. 19 (Relazioni internazionali), Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

d) per 235.000 euro dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali), Programma n. 1 (Relazioni

finanziarie con le altre Autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale);

e) per 5.315 euro dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma n. 5 (Viabilita' e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

#### Art. 15

Inserimento dell'art. 9-quinquies nella legge regionale n. 20/2016

1. Dopo l'art. 9-quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), e' inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione

1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.».

2. Per le finalita' previste dell'art. 9-quinquies, comma 1, della legge regionale n. 20/2016, come inserito dal comma 1, e' autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;

c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 20.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Le spese di cui al comma 2 sono spese obbligatorie ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; le disposizioni di cui agli articoli dal 5 all'11 hanno efficacia dal 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

BOLZONELLO

(Omissis)